

La politica ambientale ed energetica dell'Unione Europea



Avv. Bruno Telchini
Studio Legale Telchini & Mayr
Presidente d'Onore dell'Unione Avvocati Europei

POLITICA AMBIENTALE ED ENERGETICA UE

CENNI INTRODUTTIVI

- **Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo e al Parlamento europeo, del 10 gennaio 2007, intitolata «Una politica dell’energia per l’Europa»**
- **Pacchetto per il clima e l'energia 2020 - Strategia “Europa 2020”**
- **Green Deal europeo – Nuovi obiettivi per il 2030**

FONTI GIURIDICHE

1. TRATTATO DI LISBONA
2. DIRETTIVE + REGOLAMENTI
3. COMUNICAZIONI PROGRAMMATICHE DELLA COMMISSIONE
4. INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE CORTE DI GIUSTIZIA

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO XXI

ENERGIA

Articolo 194

1. Nel quadro dell'instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell'esigenza di preservare e migliorare l'ambiente, la politica dell'Unione nel settore dell'energia è

intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

- a) garantire il funzionamento del mercato dell'energia,*
- b) garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione,*
- c) promuovere il risparmio energetico, l'efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,*
- d) promuovere l'interconnessione delle reti energetiche.*

POLITICA ENERGETICA UE

REGOLAMENTO (UE) 2018/1999

- Delinea la governance dell'Unione dell'energia e ne indica i traguardi dell'Unione fissati per il 2030 in materia di energia e clima
- Indica cinque dimensioni quali assi fondamentali dell'Unione dell'energia:
 - Mercato interno dell'energia
 - Sicurezza energetica
 - Efficienza energetica
 - Decarbonizzazione
 - Ricerca, innovazione e competitività

POLITICA ENERGETICA UE

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

- **Liberalizzazione del mercato**
Superare i sistemi monopolistici nella rete di produzione e distribuzione
- **Armonizzazione normativa**
Direttive e regolamenti per definire norme europee
- **Tutela dei clienti finali**
Garantire a imprese e famiglie di fruire dell'energia a prezzi accessibili
- **Spinta verso energia pulita**
I fornitori di energia devono investire nelle energie rinnovabili

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Direttiva (UE) 2019/944

Art. 1

La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la fornitura dell'energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di creare nell'Unione europea mercati dell'energia elettrica effettivamente integrati, competitivi, incentrati sui consumatori, flessibili, equi e trasparenti.

*La presente direttiva intende avvalersi dei vantaggi di un mercato integrato per assicurare ai consumatori energia a prezzi e costi accessibili e trasparenti, un alto grado di sicurezza dell'approvvigionamento e una transizione agevole verso un **sistema energetico sostenibile** a basse emissioni di carbonio.*

La presente direttiva stabilisce inoltre le modalità di cooperazione tra gli Stati membri, le autorità di regolazione e i gestori dei sistemi di trasmissione nell'ottica di creare un mercato interno dell'energia elettrica totalmente interconnesso che accresca l'integrazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la libera concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento.

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Direttiva (UE) 2019/944

Art. 3

Gli Stati membri assicurano che nel mercato interno dell'energia elettrica non vi siano barriere ingiustificate per quanto riguarda l'ingresso nel mercato, il suo funzionamento e l'uscita dallo stesso, fatte salve le competenze che gli Stati membri mantengono in relazione ai paesi terzi.

Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità in cui le imprese elettriche sono soggette a norme, a oneri e a un trattamento trasparenti, proporzionati e non discriminatori, in particolare per quanto riguarda la responsabilità del bilanciamento, l'accesso ai mercati all'ingrosso, l'accesso ai dati, il procedimento di cambio fornitore e i regimi di fatturazione e, ove applicabile, la concessione di licenze.

Gli Stati membri assicurano che i partecipanti al mercato provenienti da paesi terzi che operano nel mercato interno dell'energia elettrica rispettino il diritto applicabile dell'Unione e nazionale, comprese le normative riguardanti la politica in materia di ambiente e sicurezza.

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Regolamento (UE) 2019/943

Art. 1

- a) *porre le basi per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia in modo efficiente, in particolare il quadro 2030 delle politiche per l'energia e il clima, grazie a segnali di mercato che indichino una maggiore efficienza, una percentuale più elevata di fonti energetiche rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento, flessibilità, sostenibilità, decarbonizzazione e innovazione;*
- b) *definire i principi fondamentali di mercati dell'energia elettrica efficienti e integrati, che consentano un accesso non discriminatorio a tutti i fornitori di risorse e ai clienti dell'energia elettrica, responsabilizzino i consumatori, assicurino la competitività sul mercato globale, la gestione della domanda, lo stoccaggio di energia e l'efficienza energetica, agevolino l'aggregazione della domanda distribuita e dell'offerta, e consentano l'integrazione del mercato e del settore e la remunerazione a prezzi di mercato dell'energia elettrica generata da fonti rinnovabili;*

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Regolamento (UE) 2019/943

Art. 1

- c) *stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche particolari dei mercati nazionali e regionali, comprese l'istituzione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica, la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'allocazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione;*
- d) *facilitare lo sviluppo di un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente, contribuendo a una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato e prevedere meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica*

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

Regolamento (UE) 2019/943

Art. 3

PRINCIPI FONDAMENTALI

- I prezzi si formano in base alla domanda e all'offerta
- Concorrenza leale tra i fornitori
- Libera formazione dei prezzi e norme di ostacolo ad azioni restrittive
- Generazione di energia più flessibile e sostenibile a bassa produzione di carbonio
- Clienti finali e imprese possono partecipare al mercato anche in forma aggregata
- Incentivi d'investimento per un sistema elettrico decarbonizzato e sostenibile
- Eliminare progressivamente gli ostacoli ai flussi transfrontalieri di energia elettrica
- Cooperazione regionale
- Tutti i produttori sono direttamente o indirettamente responsabili della vendita dell'energia elettrica

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

GIURISPRUDENZA

→ **Divieto di restrizioni del mercato**

Sentenza della Corte di Giustizia del 7.9.2016, resa nella causa C-121/15, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE).

Una misura che impone di offrire un prodotto o un servizio sul mercato a un prezzo determinato influenza necessariamente la libertà delle imprese interessate di agire sul mercato in oggetto e, pertanto, il processo concorrenziale che ha luogo su detto mercato. Una tale misura è, per sua stessa natura, contraria all'obiettivo di realizzazione di un mercato aperto e concorrenziale. Ne consegue che una determinazione delle tariffe che risulti da un intervento delle autorità pubbliche influenza necessariamente il gioco della concorrenza e, pertanto, che una normativa quale quella oggetto del procedimento principale osta all'obiettivo di realizzazione di un mercato del gas naturale aperto e concorrenziale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

POLITICA ENERGETICA UE

FONTI

MERCATO INTERNO DELL'ENERGIA

GIURISPRUDENZA

→ **Imposizioni tariffarie ammesse solo se giustificate**

Sentenza della Corte di Giustizia 20 aprile 2010, resa nella causa C-265/08, Federutility

Benché un intervento statale nella determinazione del prezzo di fornitura del gas naturale al consumatore finale costituisca un ostacolo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale, tale intervento può cionondimeno essere ammesso nel quadro della direttiva 2009/73.

Tre condizioni:

- obiettivo di interesse economico generale
- rispettare il principio di proporzionalità
- obblighi di servizio pubblico chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili e deve garantire alle società dell'Unione che operano nel settore del gas parità di accesso ai consumatori

SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

Articolo 122 TFUE

1. Fatta salva ogni altra procedura prevista dai trattati, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell'energia.

2. Qualora uno Stato membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a determinate condizioni un'assistenza finanziaria dell'Unione allo Stato membro interessato. Il presidente del Consiglio informa il Parlamento europeo in merito alla decisione presa.

→ **Principio di mutua assistenza e solidarietà**

SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTO ENERGETICO

- **Regolamento (UE) 2019/941**
 - Quadro comune di norme sulle modalità di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi dell'energia elettrica.
 - Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO)
Piani di identificazione degli scenari di crisi dell'energia elettrica
 - Valutazione adeguatezza delle scorte a medio termine (quattro anni)

- **Regolamento (UE) n. 994/2010 + Regolamento (UE) 2017/1938**
 - Prevenzione carenze energetiche di gas che colpiscono i clienti finali della catena distributiva
 - Notifica dei grandi contratti di fornitura alle autorità nazionali competenti

- **Direttiva 2009/119/CE**
 - Livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
 - Stati membri impongono oneri di stoccaggio agli operatori economici
 - Facoltà di istituire un organismo centrale di stoccaggio a livello nazionale

EFFICIENZA ENERGETICA

Comunicazione della Commissione del 19.10.2006

“Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”

Il piano d'azione intende mobilitare la società civile e i responsabili politici a tutti i livelli, oltre agli operatori di mercato, e trasformare il mercato interno dell'energia in modo da fornire ai cittadini della UE edifici, elettrodomestici, processi, veicoli e sistemi energetici che siano globalmente i più efficienti sul piano energetico. Data l'importanza del fattore umano per la riduzione dei consumi di energia, il presente piano d'azione mira inoltre a incoraggiare i cittadini a utilizzare l'energia nel modo più razionale possibile, perché l'efficienza energetica non è solo legislazione bensì scelta consapevole dei singoli.

→ **Obiettivo di risparmio energetico del 20% entro il 2020**

EFFICIENZA ENERGETICA

Comunicazione della Commissione del 19.10.2006

“Piano d'azione per l'efficienza energetica: concretizzare le potenzialità”

Settore	Consumo di energia (Mtep) nel 2005	Consumo di energia (Mtep) nel 2020 (in caso di situazione invariata)	Risparmio potenziale di energia nel 2020 (Mtep)	Potenzialità globali di risparmio energetico nel 2020 (%)
Edilizia abitativa	280	338	91	27%
Edifici commerciali (terziario)	157	211	63	30%
Trasporti	332	405	105	26%
Industria manifatturiera	297	382	95	25%

EFFICIENZA ENERGETICA

- **Direttiva 2009/125/CE**
 - Quadro per l'elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
 - I prodotti possono essere messi in commercio solo se ottemperano alle specifiche tecniche disciplinate dalle varie misure di esecuzione
 - Dichiarazione di conformità e marcatura CE

- **Direttiva 2010/30/UE**
 - Quadro di norme per l'armonizzazione delle indicazioni del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
 - Estende ai prodotti non solo di uso domestico l'obbligo di etichettatura ed amplia tipologia e qualità delle informazioni che devono essere fornite dai fabbricanti e distributori, sia nella fase di vendita che di pubblicità
 - I fornitori possono immettere sul mercato solamente prodotti muniti di un'etichetta recante informazioni relative al consumo di energia elettrica

EFFICIENZA ENERGETICA

→ **Regolamento (UE) 2017/1369**

- Il fornitore deve assicurare che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati. In alternativa, le schede possono essere fornite a richiesta del cliente.
- Viene revisionata la scala energetica, che ora va da A a G.

→ **Direttiva 2010/31/UE + Direttiva (UE) 2018/844**

- Stabilisce i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e armonizza i metodi di calcolo delle prestazioni energetiche.
- I nuovi edifici devono soddisfare gli standard minimi. Gli edifici esistenti, in fase di ristrutturazione, devono migliorare le loro prestazioni energetiche in modo da soddisfare i requisiti applicabili.
- “Attestazione di prestazione energetica” deve fornire le informazioni sulla classificazione energetica di un edificio a potenziali acquirenti o locatari.

POLITICA ENERGETICA UE

EFFICIENZA ENERGETICA

The image displays a template for an EU Energy Label. At the top left is the 'ENERGY' logo with the European Union flag and a lightning bolt, and a box for a QR code. Below this are fields for 'SUPPLIER'S NAME' and 'MODEL IDENTIFIER'. A vertical scale of energy efficiency classes from A (green) to G (red) is shown, with class B highlighted in black. To the right, the energy consumption is shown as 'XYZ kWh' with a circular arrow icon containing '100'. Below this are three icons: a basket of laundry with 'XY,Z kg', a clock with 'X:YZ', and a faucet with 'XY L'. At the bottom are two more icons: a dripping tap with 'A B C D E F G' and a speaker with 'XY dB' and 'A B C D'. A vertical date '2019/2014' is on the right side.

Fonte: https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-label-and-ecodesign/energy-label-templates_en

ENERGIE RINNOVABILI

- **Direttiva 2009/28/CE**
 - Quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili
 - Fissa obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Piano nazionale delle energie rinnovabili.
 - Direttiva (UE) 2015/1513 che avvia transizione da biocarburanti di prima generazione a biocarburanti avanzati

- **Direttiva (UE) 2018/2001**
 - Si tratta di un pacchetto di misure che abrogano la precedente normativa e sono tese ad un generale *favor* verso l'espansione delle energie rinnovabili, sia mediante semplificazione amministrativa, che mediante l'erogazione di incentivi.
 - Viene imposto ai fornitori di indicare e garantire la quota di energie rinnovabili presente nel complesso delle fonti di approvvigionamento impiegate per offrire i servizi all'utenza.

POLITICA ENERGETICA UE

CLEAN ENERGY PACKAGE E GREAN DEAL

- Il Winter Package o Clean Energy Package (fine 2018 -primo semestre 2019) stabilisce la governance dell'Unione per l'energia ed il clima ai fini del raggiungimento di nuovi obiettivi europei al 2030 ed alla completa decarbonizzazione al 2050.
- Ciascuno Stato è chiamato a contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni attraverso la fissazione dei propri target, indicati nei Piani nazionali integrati per l'energia ed il clima (PNIEC) a partire dal primo decennio 2021-2030.
- Il Governo italiano ha inviato il proprio PNIEC a gennaio 2020.
- Con la Comunicazione COM (2019) 640 sul Green Deal dell'11.12.2019 la Commissione ha tracciato il piano per raggiungere l'ecosostenibilità dell'economia nell'UE attraverso una serie di interventi che interessano soprattutto l'energia, l'industria, l'edilizia, la mobilità e l'agricoltura.

POLITICA ENERGETICA UE

CLEAN ENERGY PACKAGE E GREEN DEAL

- Il Green Deal sotto l'impulso della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen intende superare quanto già stabilito dal Quadro 2030.
- La pandemia Covid-19 ha inciso sull'attuazione del Green Deal e sulle risorse finanziarie destinate a realizzarlo. La Commissione deve predisporre un piano di ripresa dell'economia europea.
- Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel piano finanziario per la ripresa e la resilienza ed anzi ne costituiscono una priorità, quella di sostenere la transizione verde e digitale e promuovere la crescita sostenibile.
 - I piani nazionali (PNIEC) dovranno essere conformi a tali obiettivi dell'UE.
 - Il 14.10.2020 la Commissione europea ha adottato il documento «Assessment of the final national energy and climate plan of Italy»

FONTI GIURIDICHE

1. TRATTATI E ACCORDI INTERNAZIONALI
2. DIRETTIVE + REGOLAMENTI
3. INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE CORTE DI GIUSTIZIA

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO XX

AMBIENTE

Articolo 191

(ex articolo 174 del TCE)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- protezione della salute umana,*
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

TITOLO XX

AMBIENTE

Articolo 191

(ex articolo 174 del TCE)

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,*
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
- dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*

Articolo 193

(ex articolo 176 del TCE)

*I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di **mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore**. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.*

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione

Quando i responsabili politici vengono a conoscenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana, animale o vegetale, che potrebbe avere gravi conseguenze in caso d'inazione, si pone il problema delle adeguate misure protettive. I responsabili politici devono ottenere, utilizzando un approccio strutturato, una valutazione scientifica quanto più completa possibile del rischio per l'ambiente o la salute al fine di selezionare il tipo d'azione più adeguato.

La determinazione delle azioni adeguate, comprese le misure basate sul principio di precauzione, dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica e, se necessario, con la decisione di affidare ad un gruppo di esperti la realizzazione di una valutazione scientifica quanto più possibile oggettiva e completa. Ciò al fine di evidenziare i dati disponibili, le lacune nella conoscenza e le incertezze scientifiche.

L'attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica, quanto più possibile completa, identificando, ove possibile, in ciascuna fase il grado d'incertezza scientifica.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

→ **Comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul ricorso al principio di precauzione**

- Presenza di un rischio per l'ambiente o la salute umana, animale o vegetale
- Valutazione scientifica quanto più oggettiva e completa possibile del rischio al fine di selezionare il tipo d'azione più adeguato
- Individuazione del grado di incertezza scientifica

LIMITI

➤ **Proporzionalità**

Le misure basate sul principio di precauzione non dovrebbero essere sproporzionate rispetto al livello di protezione ricercato, tentando di raggiungere un livello di rischio zero che esiste solo di rado.

➤ **Non discriminazione**

Situazioni comparabili vanno trattate allo stesso modo

➤ **Coerenza**

Le misure dovrebbero essere coerenti con misure analoghe già adottate in circostanze analoghe o utilizzando analoghe strategie

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

GIURISPRUDENZA

→ Ambito di applicazione

Sentenza della Corte del 5 maggio 1998, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Commissione delle Comunità europee, Causa C-180/96 (cd. sentenza “**BSE**”)

Ebbene, si deve ammettere che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, le istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi.

Questa considerazione è corroborata dall'art. 130 R, n. 1 (art. 174 n. 1), del Trattato CE, secondo il quale la protezione della salute umana rientra tra gli obiettivi della politica della Comunità in materia ambientale. Il n. 2 del medesimo articolo dispone che questa politica, che mira ad un elevato livello di tutela, è fondata segnatamente sui principi della precauzione e dell'azione preventiva e che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche comunitarie.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

GIURISPRUDENZA

→ Principio generale dell'ordinamento europeo

Trib. I Grado Unione Europea Sez. III ampliata, Sent., 9-9-2011, n. 257 causa T-257/07, Repubblica francese contro Commissione europea.

Il principio di precauzione costituisce un principio generale del diritto dell'Unione, derivante dagli artt. 3, lett. p), 6, 152, n. 1, 153, nn. 1-2, e 174, nn. 1-2, CE, che fa obbligo alle autorità interessate di adottare, nell'ambito preciso dell'esercizio delle competenze che sono loro attribuite dalla regolamentazione pertinente, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

Spetta a tali istituzioni determinare la soglia critica di probabilità di effetti nocivi per la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente e della gravità di tali potenziali effetti - che reputano non essere più accettabile per tale società e che, una volta superata, rende necessario, nell'interesse della tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente, il ricorso a misure preventive malgrado l'assenza di certezza scientifica.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

GIURISPRUDENZA

→ Principio di proporzionalità

Giovanni Pesce e a. contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (C-78/16 e C-79/16)

Il suddetto principio deve, inoltre, essere applicato tenendo conto del principio di proporzionalità.

Ciò premesso, risulta dalla giurisprudenza che, nel caso in cui nuovi elementi modifichino la percezione di un rischio o mostrino che tale rischio può essere circoscritto mediante misure meno gravose di quelle esistenti, spetta alle istituzioni, e in particolare alla Commissione, che ha il potere d'iniziativa, provvedere all'adeguamento della normativa ai nuovi dati (sentenza del 12 gennaio 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, EU:C:2006:30, punto 40).

Se la realizzazione di tale obiettivo esige la rimozione non soltanto delle piante infette, ma anche di tutte le piante ospiti situate in prossimità, quand'anche esse non presentino alcun sintomo di infezione causata dal batterio Xylella e non siano sospettate di essere infettate da quest'ultimo, la suddetta istituzione è autorizzata ad imporre una misura di tal genere.

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

GIURISPRUDENZA

→ Livello di tutela adeguato e necessario

Trib. I Grado Unione Europea Sez. III ampliata, Sent., 9-9-2011, n. 257 causa T-257/07, Repubblica francese contro Commissione europea.

*Al momento della determinazione del livello di rischio giudicato inaccettabile per la società, le istituzioni hanno l'obbligo di garantire un livello di tutela elevato della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente. Tale livello di tutela elevato, per essere compatibile con questa disposizione, **non deve essere necessariamente il più elevato possibile** (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1998, causa C-284/95, *Safety Hi-Tech*, Racc. pag. I-4301, punto 49). Inoltre a tali istituzioni **è precluso adottare un'impostazione puramente ipotetica del rischio e orientare le proprie decisioni ad un livello di «rischio zero»** (sentenza *Pfizer Animal Health/Consiglio*).*

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

GIURISPRUDENZA

→ Applicazione del principio

Sentenza della Corte di Giustizia del 24 ottobre 2019, nella causa C 212/18, Prato Nevoso Termo Energy Srl

Si deve ritenere che l'esistenza di un certo grado di incertezza scientifica relativa ai rischi ambientali associati alla cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza, come gli oli di cui al procedimento principale, possa indurre uno Stato membro, tenuto conto del principio di precauzione, a decidere di non includere tale sostanza nell'elenco dei combustibili autorizzati.

Occorre infatti sottolineare che, conformemente al principio di precauzione sancito all'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, se la valutazione dei migliori dati scientifici disponibili lascia persistere un'incertezza in ordine alla questione se l'utilizzo, in circostanze precise, di una sostanza ottenuta dal recupero di rifiuti sia privo di qualsiasi possibile effetto nocivo sull'ambiente e sulla salute umana, lo Stato membro deve astenersi dal prevedere criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di tale sostanza o la possibilità di adottare una decisione individuale che accerti tale cessazione.

PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA

→ **Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale**

Nella Comunità esistono attualmente molti siti contaminati, che comportano rischi significativi per la salute, e negli ultimi decenni vi è stata una forte accelerazione della perdita di biodiversità. Il non intervento potrebbe provocare in futuro ulteriori contaminazioni dei siti e una perdita di biodiversità ancora maggiore. La prevenzione e la riparazione, nella misura del possibile, del danno ambientale contribuisce a realizzare gli obiettivi ed i principi della politica ambientale comunitaria, stabiliti nel trattato. Occorre tener conto delle circostanze locali allorché si decide come riparare il danno.

La prevenzione e la riparazione del danno ambientale dovrebbero essere attuate applicando il principio "chi inquina paga", quale stabilito nel trattato e coerentemente con il principio dello sviluppo sostenibile. Il principio fondamentale della presente direttiva dovrebbe essere quindi che l'operatore la cui attività ha causato un danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno sarà considerato finanziariamente responsabile in modo da indurre gli operatori ad adottare misure e a sviluppare pratiche atte a ridurre al minimo i rischi di danno ambientale.

PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA

→ **Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale**

La direttiva si applica a:

- a) danno ambientale causato da una delle attività professionali indicate dalla norma ed a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;
- b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti (inclusi acqua e suolo) causato da una delle attività professionali non elencate e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

➤ Prevenzione

Gli operatori devono adottare tutte le misure atte a scongiurare un pericolo imminente di danno ambientale.

➤ Riparazione

Quando si è verificato il danno ambientale, l'operatore deve limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana, nonché ripristinare lo stato ambientale e di salute antecedente.

➤ I costi delle azioni di prevenzione e di riparazione devono essere affrontati dall'operatore.

PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA

GIURISPRUDENZA

→ Misure nazionali maggiormente restrittive / Proporzionalità

Sentenza della Corte di Giustizia del 13 luglio 2017, causa C 129/16, Túrkevei Tejtermelő Kft

Si deve comunque ricordare che l'articolo 16 della direttiva 2004/35 prevede la facoltà per gli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, comprese l'individuazione di altre attività da assoggettare agli obblighi di prevenzione e di riparazione previsti dalla presente direttiva e l'individuazione di altri soggetti responsabili.

*Un'ammenda amministrativa inflitta al proprietario di un fondo a causa di un inquinamento illecito da lui non impedito e di cui non indica l'autore, può quindi rientrare nel regime di responsabilità facente capo al combinato disposto dell'articolo 16 della direttiva 2004/35 e dell'articolo 193 TFUE, purché la normativa che prevede un'ammenda simile, in **conformità al principio di proporzionalità**, sia idonea a contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di protezione rafforzata perseguito dalla normativa che istituisce la responsabilità solidale, e le modalità di determinazione dell'ammenda non eccedano la misura necessaria per raggiungere tale obiettivo.*

PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA

GIURISPRUDENZA

→ Nesso di causalità vs Responsabilità oggettiva

Sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2015, causa C-534/13, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare contro Fipa Group Srl

Come emerge dagli articoli 4, paragrafo 5, e 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 13 della stessa, affinché il regime di responsabilità ambientale sia efficace, è necessario che sia accertato dall’autorità competente un nesso causale tra l’azione di uno o più operatori individuabili e il danno ambientale concreto e quantificabile al fine dell’imposizione a tale operatore o a tali operatori di misure di riparazione, a prescindere dal tipo di inquinamento di cui trattasi.

Nella specie, è pacifico che, secondo il giudice del rinvio, la normativa di cui trattasi nel procedimento principale non consente di imporre misure di riparazione al proprietario non responsabile della contaminazione, limitandosi al riguardo a prevedere che siffatto proprietario può essere tenuto al rimborso dei costi relativi agli interventi intrapresi dall’autorità competente nei limiti del valore del terreno, determinato dopo l’esecuzione di tali interventi.

PRINCIPIO CHI INQUINA PAGA

GIURISPRUDENZA

→ Applicazione del principio

Corte Giustizia Unione Europea Grande Sez., 09-03-2010, C- 379/08, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA contro Ministero dello Sviluppo economico.

Pertanto, occorre risolvere la terza questione dichiarando che, in circostanze quali quelle di cui alle cause principali, la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale la quale consenta all'autorità competente di subordinare l'esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all'utilizzo dei loro terreni alla condizione che essi realizzino i lavori imposti da queste ultime, e ciò persino quando detti terreni non siano interessati da tali misure perché sono già stati oggetto di precedenti misure di bonifica o non sono mai stati inquinati. Tuttavia, una misura siffatta dev'essere giustificata dallo scopo di impedire il peggioramento della situazione ambientale dove dette misure sono poste in esecuzione oppure, in applicazione del principio di precauzione, dallo scopo di prevenire il verificarsi o il ripetersi di altri danni ambientali nei detti terreni degli operatori, limitrofi all'intero litorale oggetto di dette misure di riparazione.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Intervento: Avv. Bruno Telchini
Supporto scientifico: Avv. Mirko Guarienti

Riproduzione vietata
Tutti i diritti riservati